

**N. 00244/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00223/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Gestione e Management Sanitario S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Racanelli, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Bari, corso Cavour 60;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso quest'ultima in Bari, Lungomare Nazario Sauro 31-33;

Azienda Sanitaria Locale Bari;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determina dirigenziale della Regione Puglia n. 36 del 13.3.2013, avente

ad oggetto: “Presidio di riabilitazione Padre Pio di Adelfia - Trasferimento senza autorizzazione dalla sede in Adelfia, via Fieno, ad altra sede in Capurso, alla via San Carlo 64 - Sospensione per gravi motivi ex art. 21 *quater* della Legge n. 241/1990 dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui alle determinazioni dirigenziali, rispettivamente, n. 254 del 26/6/2003 (rettificata con successiva n. 403 del 21/10/2003) e n. 272 del 19/5/2005, nonché della determinazione dirigenziale n. 235 del 9/8/2012 di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni domiciliari di riabilitazione ex art. 25 L. n. 833/78;

e di ogni atto presupposto e/o connesso;

nonché con motivi aggiunti,

del decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 157 del Registro in data 18.3.2013, con il quale ai sensi degli articoli 15 comma 1 e 16 comma 3 della legge Regionale nr. 8/2004 è stata disposta la chiusura del Presidio di riabilitazione Padre Pio trasferito definitivamente dalla sede di Adelfia via Fieno ad altra sede in Capurso alla via San Carlo 64 in assenza di autorizzazione di cui agli artt. 7 e 8 della medesima legge regionale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2013 la dott.

Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Racanelli e Sabina Ornella Di Lecce;

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare;

Considerato, infatti, che, come già rilevato nell'ordinanza cautelare n. 171 del 20 marzo 2013, l'art. 1 del regolamento regionale 18/2009, pur prevedendo, per le strutture sanitarie, che "il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni 60", fa espressamente salvo quanto previsto dalla normativa vigente, di tal che non sembra venuta meno la necessità della previa autorizzazione, di cui all'art. 5 L.R. 8/2004, per il trasferimento della struttura sanitaria in altro Comune del medesimo distretto sanitario, autorizzazione pacificamente mancante nel caso di specie;

Ritenuto, inoltre, che la struttura sanitaria in questione è stata messa in esercizio in difetto del previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge, essendo stata sospesa la relativa istruttoria a seguito della nota del 22 ottobre 2012 della ASL Bari;

Ritenuto che, in tali ipotesi, è espressamente prevista dall'art. 15 della L.R. 8/2004 la chiusura, con provvedimento del Presidente della Regione, delle strutture trasferite senza autorizzazione;

Che la complessità della vicenda giustifica comunque la compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare;

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Francesco Cocomile, Primo Referendario

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)